

FAQ

CIRCA L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 81/08 IN PARROCCHIA

1. Quando la parrocchia è soggetta al D.Lgs. 81/08?

Quando impiega almeno un lavoratore come definito dagli articoli 2 e 3 (si veda l'articolo di Elisabetta Mapelli).

2. la parrocchia è soggetta al D.Lgs. 81/08 se non impiega lavoratori di alcun genere e svolge le proprie attività (di religione e culto e/o diverse) solo grazie alla disponibilità di collaboratori non retribuiti – i classici volontari parrocchiali?

Il Decreto non tratta della sicurezza di tutti gli ambienti, ma della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Quindi se la parrocchia non ha lavoratori e gestisce le sue molteplici attività solo grazie alla collaborazione di persone volontarie (e quindi non retribuite) non è soggetta al D.Lgs. 81/08.

Ciò non significa che la parrocchia non sia tenuta a garantire anche a tali collaboratori (come a tutte le persone che partecipano le sue attività) ambienti e attrezzature sicure; ma tale "sicurezza" non è disciplinata da questo Decreto.

Sul tema si veda l'articolo "*Ai collaboratori gratuiti e volontari non si applica il D.Lgs. n. 81/08*", pubblicato sul numero 6/2010 della rivista *Enti Non Profit* di Ipsa (si trova nel cassetto "Lavoro" della pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura).

3. Qualora la parrocchia sia tenuta a predisporre il DVRS (o il DVR, avendo oltre 50 lavoratori) deve considerare anche i collaboratori gratuiti di cui al quesito n. 2?

Non deve considerarli, per i motivi sopra indicati.

4. Qualora la parrocchia sia tenuta a predisporre il DVRS (o il DVR, avendo oltre 50 lavoratori) tutti gli ambienti devono essere considerati ambienti di lavoro?

No. Si devono considerare ai fini del D.Lgs. 81/08 solo i luoghi ove operano – anche solo di fatto – i lavoratori.

Per esempio:

- per il sacrestano: la chiesa, la sacrestia, il sagrato,
- per la segretaria parrocchiale: l'ufficio parrocchiale e l'archivio,
- per le maestre: gli ambienti destinati all'attività scolastica paritaria.

Gli altri ambienti ove non operano – neppure di fatto – dei lavoratori, non sono soggetti al Decreto.

La sicurezza di questi ultimi ambienti è garantita da altre norme ma non dal D.Lgs. 81/08 (per es. norme sull'agibilità, norme tecniche per le costruzioni, norme sulla sicurezza degli impianti elettrici).

5. Il parroco può mantenere su di sé il servizio di RSPP?

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro (parroco) può farsi carico dei compiti propri del RSPP.

Sono però richiesti particolari requisiti (art. 32) e la partecipazione a corsi di formazione (per l'art. 34 di durata compresa tra le 16 e le 48 ore).

Tuttavia, considerato che il parroco ordinariamente non ha particolari competenze tecniche in materia di sicurezza e prevenzione e che al RSPP sono chiesti adempimenti non solo formali ma anche sostanziali (per es. essere in grado di valutare pericolo e rischio, ed individuare soluzioni), non si comprende il motivo di tale scelta.

Pertanto – per la Diocesi di Milano – tale possibilità deve essere esclusa.

6. Come si conferisce l'incarico di RSPP?

Si suggerisce di redigere una lettera di incarico professionale (si veda modello in appendice), indicando con precisione le mansioni assegnate e richieste al professionista e il compenso pattuito.

Considerato quanto sia delicata la nomina del RSPP e l'adozione del DVRS, si suggerisce alle parrocchia di contattare gli uffici di Curia competenti in caso di dubbi o difficoltà.

Don Lorenzo Simonelli